

CONVENZIONE OPERATIVA N. 1

**Servizio di ricerca sull'Approccio Ecosistemico alla valutazione delle
opere di compensazione e mitigazione in ambiente marino:**

Il caso studio dell'Hub portuale di Civitavecchia

TRA

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (di seguito denominata "**AdSP**"), con sede e domicilio fiscale in Civitavecchia (RM), Via Molo Vespucci snc, codice fiscale n. 01225340585, legalmente rappresentata dal Presidente protempore Prof. Pino Musolino,

E

Il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare - DiSTeM (di seguito denominato **UNIPA**), Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822 con sede legale presso Piazza Marina 61, 90133 – Palermo-Italia, in persona del Direttore e legale rappresentante Prof. Attilio Sulli, nato a Palermo il 13.08.1966 (C. SLLTTL66M13G273N), domiciliato per la carica presso la sede UNIPA di cui sopra (qui di seguito collettivamente le "Parti" e singolarmente la "Parte");

PREMESSO CHE

A. la Legge 28.01.1984, n. 84 e smi, recante il riordino della legislazione in materia portuale, attribuisce alle Autorità Portuali i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale, rientrante nell'ambito delle rispettive circoscrizioni;

B. con Decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti datati 06.04.1994, 15.09.1999, 11.06.2002, 27.03.2003 e 23.12.2005 è stata definita la circoscrizione territoriale dell'Autorità per le aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;

C. con D.lgs n. 169/2016, recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione

della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n. 84”, sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema Portuale” ed, in particolare, all’Allegato A, è stata individuata l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (di seguito AdSP);

D. UNIPA fa parte delle Istituzioni universitarie accreditate dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca);

E. Lo Statuto di Ateneo di UNIPA, emanato con Decreto Rettorale n. 2644 del 19/06/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 158 del 09/07/2012, e ss. mm. ii., all’Art.9, Comma 2, lettera a, prevede che “Le azioni di cui al precedente comma sono svolte mediante: a) convenzioni, contratti, accordi e protocolli”.
Consentendo quindi al DISTeM di stipulare contratti e convenzioni.

F. L’Ateneo è dotato di un “Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi” che disciplina le attività retribuite svolte nell’interesse prevalente o esclusivo di committenti pubblici o privati;

G. l’AdSP promuove, nel rispetto della vigente normativa, lo sviluppo sostenibile di opere di grande infrastrutturazione, monitora le matrici ambientali potenzialmente impattate dalle attività commerciali che si svolgono nei porti del network laziale, implementa azioni di compensazione e mitigazione, avvalendosi del supporto tecnico scientifico di agenzie regionali, istituti, università, centri di ricerca e fondazioni;

H. l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) con nota prot.37109 del 10.03.2017, in riscontro ad un quesito inoltrato dall’AdSP con nota prot.11974 del 08.08.2016, ha definito il campo di applicazione dell’art.158 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE

I. con Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n.121 del 23.03.2012 è stata asseverata

la compatibilità ambientale del vigente Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia (di seguito PRP), alle condizioni ambientali di cui al DEC/VIA/2935 del 22.12.1997, DEC/VIA/6923 del 28.01.2002, del DEC/VIA/4 del 9/2/2010;

J. con l'adozione della c.d. Legge Obiettivo (L. 443/01) e con il riconoscimento del porto di Civitavecchia quale porto strategico per lo sviluppo nazionale dei trasporti, alcuni degli interventi previsti dal PRP sono stati inseriti tra i progetti strategici identificati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito CIPE);

K. i progetti preliminari delle Opere Strategiche per il porto di Civitavecchia (OO.SS.), sono stati approvati per la parte ambientale, con parere favorevole della "Commissione Valutazione Impatto Ambientale" (di seguito CTVIA) del Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MITE) del 20.12.2003 e, successivamente dal CIPE con Delibera n.103 del 2004;

L. con Delibere n.140 del 21.12.2007, e n.2 del 25.01.2008, il CIPE ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art.166 del D.lgs 163/2006, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte del MITE, prot. DSA_2006_0021173, il progetto definitivo "Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia - Primo lotto funzionale - prolungamento antemurale Cristoforo Colombo, Darsena Traghetti e Servizi";

M. l'AdSP, in data 17.01.2012, ha avviato la procedura di Verifica di Attuazione (ex. art. 185 commi 6 e 7 D.lgs.163/06) delle prescrizioni contenute nel parere del MITE, prot. DSA_2006_0021173 del 08.08.2006;

N. con il Provvedimento Direttoriale U.prot. DVA-2014-15194 del 21.05.2014, reso sulla base del parere della Commissione VIA/VAS n.1472 del 28.03.2014, il MITE ha determinato la positiva conclusione delle suddette attività di Verifica e controllo (Fase 1);

O. con Determina Direttoriale DVA-DEC-2015-00216 del 25/06/2015, emessa sulla base del

parere n. 1794 del 29/05/2015 della CTVIA, il MITE ha approvato l'intervento denominato: "Opere strategiche per il porto di Civitavecchia. Primo lotto funzionale: Prolungamento Antemurale Colombo, Darsene Servizi Traghetti" – Perizia di Variante 2014", ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 4, del D.Lgs 163/2006;

P. con Determina Direttoriale DVA-DEC-2017-00003 del 12/01/2017, emessa sulla base del parere n. 2273 del 20/12/2016 della CTVIA e VAS, il MITE ha in merito alla Verifica di Attuazione - Fase 2, inerente il progetto "Opere strategiche per il porto di Civitavecchia - 1°lotto funzionale -prolungamento antemurale Colombo, darsene Servizi e traghetti", ha deliberato la parziale positiva conclusione delle attività di verifica e controllo;

Q. nell'ambito del suddetto Provvedimento il MITE si è altresì espresso in merito all'istruttoria per la risoluzione del "Caso EU Pilot 6007/14/ENVI – Valutazione di Incidenza Ambientale delle Opere strategiche per il Porto di Civitavecchia". La CTVIA ha ritenuto condivisibile l'approccio metodologico adottato per la definizione degli interventi relativi alle compensazioni ambientali proposte dall'AdSP. La CTVIA ha dettato inoltre specifiche prescrizioni finalizzate a garantire ed a monitorare l'efficacia di dette misure di compensazione e, tenuto conto anche del carattere sperimentale di alcune di quest'ultime, ha proposto a tal fine "[...] l'attivazione da parte del Proponente (AdSP) di un Tavolo Tecnico, che affronti la definizione puntuale delle attività e delle tempistiche di realizzazione dei progetti di compensazione e di mitigazione ambientale degli habitat sottratti, alla scala di Progetto Esecutivo, ai fini del pieno rispetto dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat, tenendo conto delle linee guida e delle best practices vigenti e disponibili [...]";

R. l'AdSP, stante altresì il carattere di sperimentazione ed innovazione dei proposti interventi di compensazione e mitigazione ambientale di cui al punto precedente, intende avvalersi del supporto tecnico scientifico degli Enti e degli Istituti di Ricerca, per come di seguito indicato ed esplicitato;

- S. UNIPA da anni si occupa, tra i diversi temi di interesse scientifico, dello studio degli ecosistemi marini con particolare riferimento agli ecosistemi bentonici e alle funzioni ecosistemiche dei differenti habitat e specie;
- T. le Parti intendono stipulare un accordo (di seguito “Convenzione”) per la realizzazione del progetto “Renovate- Approccio ecosistemico alla valutazione e implementazione di azioni di compensazione e mitigazione in ambiente marino: il caso dell’hub portuale di Civitavecchia” (di seguito Progetto) come meglio specificato nell’allegato Prospetto n. 1, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, da realizzarsi congiuntamente in piena ed effettiva collaborazione;
- U. la suddetta Convenzione prevede che l’AdSP stipuli contestualmente specifici Accordi con gli Istituti di Ricerca e le Università (di seguito Partner di Progetto, per come definiti al successivo art.2.5) che hanno contribuito a redigere il Progetto esplicitato nei Prospetti tecnico economici di cui all’Art. 1.2, per regolare lo svolgimento delle attività ivi previste; tali prospetti sono stati trasmessi in data 10/08/2022 dai Partner di Progetto;
- V. per il carattere di sperimentaltà e di elevato livello di innovazione del progetto RENOVATE (vedi Allegato Prospetto n. 7), è stato necessario costituire un partenariato di elevatissimo livello scientifico, costituito da primari Centri di Ricerca nazionali e Università (di seguito collettivamente Partners) come di seguito specificato: l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum (UniBo), l’Università degli studi di Palermo (UniPa), l’Università degli studi della Tuscia (UniTus); il CNR IAS di Oristano (CNR-IAS), l’Università degli Studi di Sassari (UNIPA), l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB-DISAT);
- W. l’attività prevista dalla Convenzione in argomento è caratterizzata da un’alta specializzazione e il Progetto presenta un alto livello di innovazione scientifica, tale per cui necessita di requisiti scientifici, specializzazioni, univocità e conoscenze tecnico–scientifiche che i

Partner di Progetto possono tutte apportare;

X. nello specifico per le suddette attività di ricerca e studio, i Partner dispongono del know-how, delle competenze, delle risorse, del personale e delle strutture necessarie per la progettazione e la realizzazione del Progetto oggetto della stessa, essendo richieste competenze interdisciplinari specifiche di oceanografia operativa e sperimentale, di ecologia marina, di biologia marina e di ambiente marino, tenuto conto della complessità, dell'alto livello di innovazione tecnologica e originalità che il progetto di ricerca stesso presenta;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Y. UNIPA si impegna a partecipare al gruppo di lavoro che verrà istituito con gli altri enti di ricerca ed università ed a coordinare le attività del Progetto descritte nell'Allegato del Prospetto n. 1;

Z. quanto sopra rappresenta l'interesse pubblico comune alle Parti, nella piena osservanza di tutti gli aspetti normativi, scientifici e di salvaguardia dell'ambiente;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

AA. con nota prot.13802 del 22.11.2021, per come successivamente perfezionato con nota prot. 2071 del 23.02.2022, l'AdSP ha presentato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. a) della legge n. 212/2020, in merito al trattamento fiscale cui assoggettare i contributi corrisposti dall'AdSP alla Fondazione per l'attività di studio e ricerca in argomento, nonché in ordine all'applicabilità del regime di non imponibilità ex art.9 comma 1 n.6 DPR 633/72, per come ivi puntualmente specificato;

BB. in data 04.02.2022 (prot.1226 del 10.02.2022), nelle more che la sopracitata Agenzia rendesse le proprie determinazioni, l'AdSP e CMCC hanno sottoscritto la Convenzione operativa n. 3 (prot.1226 del 10.02.2022) all'Accordo Quadro del 2017 e smi, avente ad oggetto la disciplina delle attività volte all'identificazione e sperimentazione di una serie di

azioni di studio e ricerca utili alla conservazione e al restauro degli ecosistemi marini potenzialmente impattati, alla mitigazione degli effetti dovuti alla realizzazione dalle opere di ampliamento e all'espansione del porto di Civitavecchia, nella piena osservanza di tutti gli aspetti normativi, scientifici e di salvaguardia dell'ambiente;

CC. l'Agenzia delle Entrate ha reso le proprie determinazioni con nota acquisita in data 26.04.2022 al n. 4779 del protocollo generale di questa AdSP;

DD. l'AdSP dichiara che i servizi di ricerca previsti nella presente convenzione sono funzionali, propedeutici e strettamente connessi alle opere di grande infrastrutturazione in argomento, da comprendere, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 del D.L. 90/1990 tra le opere di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e ristrutturazione del " Porto di Civitavecchia" e che tali attività sono previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente.

VISTO INOLTRE CHE

EE. l'art. 158 del Dlgs 50/2016 al primo comma così statuisce: "1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi (nell'esercizio della sua attività);
- b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore;

FF. nella Convenzione in oggetto, le Parti agiscono in deroga alla normativa di evidenza pub-

blica espressa nel sopra citato articolo in quanto l'affidamento dei servizi di ricerca è disposto non nell'interesse esclusivo di AdSP, per la soddisfazione di fini particolari di quest'ultima, ma anche per l'accrescimento delle conoscenze scientifiche in una data materia, ossia per il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità e, più in particolare, con quello di favorire e promuovere la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'art. 163 del trattato CE; inoltre i risultati del lavoro svolto di cui all'allegato Prospetto n. 5 sono di entrambi i contraenti e le parti convengono sull'opportunità di contribuire congiuntamente alla realizzazione delle attività previste dall'Allegato Prospetto n. 1 e specificato nell'Allegato Prospetto n. 5 e, nell'ambito della suddivisione degli oneri, stabiliscono la ripartizione dei costi per come di seguito esplicitato;

GG. le Parti concordano nel divulgare pubblicamente i risultati derivanti dallo svolgimento delle attività di ricerca della presente Convenzione e ad organizzare e produrre divulgazione scientifica in ambito nazionale e/o internazionale, nei quali, la presente Convenzione, verrà espressamente citata, per l'accrescimento delle conoscenze scientifiche nella materia oggetto del presente accordo ossia per il perseguimento di finalità scientifiche a vantaggio e nell'interesse dell'intera collettività;

HH. UNIPA, nonché gli altri Partners di Progetto, partecipano al cofinanziamento del servizio di ricerca di cui all'Allegato Prospetto n. 1, come specificato nell'Allegato Prospetto n. 5 e nell'Allegato Prospetto n. 6. Inoltre tutti i Partners del Progetto di cui all'allegato Prospetto n.1 convengono di condividere i risultati della ricerca.

Tutto ciò premesso, le Parti come citate in epigrafe,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 (Premesse)

1.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione si intendono

(qui, per brevità) integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo.

1.2 Gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono, in particolare, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati:

a) **L'Allegato Prospetto n. 1** *“Progetto RENOVATE: Approccio Ecosistemico alla valutazione delle opere di compensazione e mitigazione in ambiente marino: il caso studio dell'Hub portuale di Civitavecchia”*

b) **L'Allegato Prospetto n. 2** *“Cronoprogramma delle attività”*

c) **L'Allegato Prospetto n.3** *“Risorse umane- figure professionali”*

d) **L'Allegato prospetto n.4** *“Congruità dei costi”*

e) **L'Allegato Prospetto n. 5** *“Specifiche delle attività di UNIPA”*

f) **L'Allegato Prospetto n. 6** *“Costi delle attività di Progetto”*

g) **L'Allegato Prospetto n. 7** *“Principali caratteristiche di innovazione del progetto”*

ART.2 (Oggetto)

2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto un servizio di ricerca altamente innovativo volto all'identificazione e sperimentazione di una serie di azioni di studio e ricerca utili alla conservazione e al restauro degli ecosistemi marini potenzialmente impattati, alla mitigazione dei potenziali effetti dovuti alla realizzazione delle opere di ampliamento e all'espansione del porto di Civitavecchia, nella piena osservanza di tutti gli aspetti normativi, scientifici e di salvaguardia dell'ambiente;

2.2 le attività e il budget previsto per le stesse sono meglio descritte nel Progetto di cui all'**Allegato Prospetto n. 1**, specificate nell'**Allegato Prospetto n. 5** e nell'**Allegato Prospetto n. 6**, parti integranti e sostanziali della presente Convenzione;

2.3 le attività saranno cadenzate secondo quanto riportato nel cronoprogramma di cui **all'Allegato Prospetto n. 2** parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2.4 le Parti concordano nel divulgare pubblicamente i risultati derivanti dallo svolgimento delle attività di ricerca della presente Convenzione e ad organizzare e produrre divulgazione scientifica (es. partecipazione e organizzazione convegni) e pubblicazioni in ambito nazionale e/o internazionale, nei quali, il presente accordo, verrà espressamente citato;

2.5 UNIPA, per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, coordinerà la propria attività con quella della Fondazione Centro-Europeo Mediterraneo sui cambiamenti climatici (di seguito "CMCC") e dei seguenti istituti di ricerca e università, tutte partecipanti alla realizzazione del Progetto per come stabilito con separati accordi: l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), l'Università degli Studi Di Milano-Bicocca (UniMIB-DISAT), l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum (UniBo), l'Università degli studi di Sassari (UniSas), il CNR IAS di Oristano (CNR-IAS), l'Università degli Studi della Tuscia (UNITUS) (di seguito collettivamente "**Partners**").

ART.3 – Gruppo di Coordinamento

3.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti convengono nel costituire un apposito "Gruppo di Coordinamento", composto da rappresentanti delle Parti, con il compito di pianificare, organizzare e coordinare le attività da intraprendersi nell'ambito della reciproca collaborazione.

Il Gruppo di Coordinamento di cui al precedente comma è composto dai seguenti soggetti:

÷ per la Fondazione CMCC: il dott. Giovanni Coppini in quanto il CMCC coordina il progetto di cui all'Allegato **Prospetto n.1**;

÷ per UNIPA: il prof. Gianluca Sarà in qualità di responsabile scientifico del presente accordo;

÷ per l'AdSP: l'ing. Maurizio Marini, direttore dell'area Tecnica e Pianificazione delle

Opere, coadiuvato dal dott. Giorgio Fersini, in qualità di responsabile dell'Ufficio Procedimenti Ambientali delle Opere, che mantiene anche la responsabilità della presente Convenzione.

Parteciperanno al Gruppo di Coordinamento anche i rappresentanti degli altri enti di ricerca ed università (Partners di Progetto).

Il Gruppo di Coordinamento nominerà un responsabile scientifico delle attività di ricerca che avrà il ruolo di pianificare, coordinare e monitorare lo svolgimento delle attività di ricerca del Progetto. Inoltre il Gruppo di Coordinamento avrà il ruolo di attestare la conformità delle attività di studio e ricerca in argomento rispetto alle previsioni progettuali e valutare eventualmente l'opportunità di apportare modifiche e o integrazioni allo stesso Progetto.

Il responsabile scientifico sarà altresì il riferimento in loco per l'AdSP. Lo stesso dovrà inoltre presiedere le riunioni del Gruppo di Coordinamento e sovrintendere alle attività istruttorie del sopra richiamato Gruppo di Coordinamento nell'ambito del Tavolo Tecnico, istituito dal MITE con D.D. del 12/01/2017. I partecipanti al Gruppo di Coordinamento contribuiranno e parteciperanno alle attività istruttorie del Tavolo Tecnico.

3.2 Il Gruppo di Coordinamento può avvalersi del supporto di dipendenti dell'AdSP, di UNIPA o di altri Istituti di ricerca, per come rappresentato nell'**Allegato Prospetto n.3**, che è altresì parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui viene riportato il profilo professionale delle risorse umane interessate nelle attività di ricerca di cui trattasi.

ART.4 (Obbligo delle Parti)

4.1 Le Parti si impegnano a:

- ÷ sviluppare le attività congiunte previste nel progetto di cui all'**Allegato Prospetto n 5**, estratto dal progetto generale, **Allegato Prospetto n. 1**, nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

÷ per le finalità di cui al punto precedente, consentire il reciproco accesso a dati scientifici

nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento delle Parti che li

hanno prodotti.

ART.5 (Oneri connessi)

5.1 L'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle attività previste nell'Allegato

Prospetto n. 1 e specificato nell'Allegato **Prospetto n. 5**, è quantificato in € 5.574.685,00

dei quali il 96%, pari a € 5.360.274,00 a carico dell'AdSP, ed il 4%, pari a 214.411,00, a

carico degli Enti di ricerca e delle Università coinvolti nel progetto, come quota di cofinan-

ziamento delle attività. Nell'Allegato **Prospetto n. 6**, i costi totali del progetto sono detta-

gliati e suddivisi per voce di spesa e per anno di attività. Tutti gli importi della presente

Convenzione sono da intendersi al netto di IVA per come esplicitato al successivo Art. 6.

Il Budget tiene conto dei rincari successivi a gennaio 2022, (a titolo di esempio si riporta

l'indicatore kWh che è raddoppiato) e dei regolamenti delle Università/Enti di ricerca rela-

tivi a contratti di ricerca. Ulteriori € 1.700.000,00 circa saranno a carico di AdSP per svol-

gere le attività di sua competenza come descritto nell'Allegato **Prospetto n.1 Capitolo**

9.1.1. (Dettaglio attività dell'AdSP nel Progetto) funzionali al perseguimento dei suddetti

obiettivi di ricerca.

Gli oneri relativi alle attività di UNIPA di cui all'art.2, definiti anche attraverso i vigenti

Tariffari Regionali, sono stati quantificati in complessivi € **455.000,00** per come rappre-

sentato nell'Allegato **Prospetto n. 6** che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le Parti, come premesso, di comune accordo stabiliscono di contribuire congiuntamente

alla realizzazione delle attività previste dall'Allegato **Prospetto n.1**, specificate nell'Alle-

gato Prospetto n. 5 e, nell'ambito della suddivisione degli oneri, stabiliscono la ripartizione

dei costi come segue:

1. il 96% - pari ad euro € **437.500,00** a carico di AdSP

2. il 4% - pari ad euro € 17.500,00 a carico UNIPA a titolo di conferimento di risorse umane

per l'espletamento dei servizi di ricerca descritti nell'Allegato Prospetto 5 e Prospetto 1.

5.2 Sarà cura dei Partner di progetto provvedere ad acquisire ogni eventuale autorizza-

zione/nulla osta per l'attuazione del Progetto; L'AdSP metterà a disposizione idonei spazi

per consentire il supporto logistico alle attività sperimentali del progetto e predisporrà le

utenze necessarie per l'alimentazione delle attrezzature necessarie e della strumentazione

fissa funzionale allo svolgimento dei rilevamenti previsti.

5.3 Il pagamento del predetto importo sarà effettuato a cura della AdSP con le seguenti moda-

lità:

5.3.1 contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione operativa, verrà corri-

sposto a UNIPA, a titolo di anticipo un contributo pari a €. 27.102,00 previa emissione della

relativa fattura elettronica, e la relazione delle relative attività effettuate verrà presentata nel

2022 come da cronoprogramma allegato;

5.3.2 a seguito della trasmissione di un elaborato tecnico contenente il dettaglio delle attività

svolte concernenti l'annualità 2022 del servizio di ricerca in argomento, previa attestazione

di UNIPA, del Gruppo di Coordinamento e dell'AdSP, comprovante la corrispondenza tra

le previsioni progettuali e le attività di ricerca svolte, nonchè emissione della relativa fattura

elettronica, verrà corrisposto a UNIPA, un corrispettivo pari ad €. 63.239,00;

5.4.3 Le successive attività concernenti le diverse Fasi del servizio di ricerca in argomento,

relative alle annualità 2023-2031, saranno avviate dall'AdSP di volta in volta con conte-

stuale trasmissione dei relativi Decreti Presidenziali di impegno di spesa. Pertanto, previa

comunque l'adozione e la trasmissione, da parte dell'AdSP, dei suddetti Decreti Presiden-

ziali di Impegno spesa, per ciascuna delle annualità predette, verrà erogato a favore di

UNIPA, previa attestazione di entrambe le Parti comprovante la corrispondenza tra le pre-

visioni progettuali e le attività di ricerca svolte (di seguito per brevità consegna del report

annuale), nonchè emissione della relativa fattura elettronica, per le attività del servizio di

ricerca in argomento, un corrispettivo secondo il prospetto riepilogativo qui di seguito me-

glio descritto:

- per l'annualità 2023 fino ad € 71.023,00 di cui il 30%, pari a € 21.307,00 a titolo di anticipo

entro 60gg dall'inizio delle attività previste per l'annualità 2023 il restante 70%, pari a €

49.716,00 alla consegna del report annuale

- per l'annualità 2024 fino ad € 57.955,00 di cui il 30%, pari a € 17.386,00 a titolo di anticipo

entro 60gg dall'inizio delle attività previste per l'annualità 2024 e il restante 70%, pari a €

40.568,00 alla consegna del report annuale;

- per l'annualità 2025 fino ad €. 56.818,00 di cui il 30%, pari a € 17.045,00 a titolo di

anticipo entro 60gg dall'inizio delle attività previste per l'annualità 2025 e il restante 70%,

pari a € 39.773,00 alla consegna del report annuale;

- per l'annualità 2026 fino ad €. 57.955,00 di cui il 30%, pari a € 17.386,00 a titolo di

anticipo entro 60gg dall'inizio delle attività previste per l'annualità 2026 e il restante 70%,

pari a € 40.568,00 alla consegna del report annuale;

- per l'annualità 2027 fino ad €. 20.455,00 di cui il 30%, pari a € 6.136,00 a titolo di anticipo

entro 60 gg dall'inizio delle attività previste per l'annualità 2027 e il restante 70%, pari a €

14.318,00 alla consegna del report annuale;

- per l'annualità 2028 fino ad €. 20.455,00 di cui il 30%, pari a € 6.136,00 a titolo di anticipo

entro 60 gg dall'inizio delle attività previste per l'annualità 2027 e il restante 70%, pari a €

14.318,00 alla consegna del report annuale;

- per l'annualità 2029 fino ad €. 21.591,00 di cui il 30%, pari a € 6.477,00 a titolo di anticipo

entro 60gg dall'inizio delle attività previste per l'annualità 2028 e il restante 70%, pari a €

15.114,00 alla consegna del report annuale;

- per l'annualità 2030 fino ad €. 20.455,00 di cui il 30%, pari a € 6.136,00 a titolo di anticipo

entro 60 gg dall'inizio delle attività previste per l'annualità 2027 e il restante 70%, pari a €

14.318,00 alla consegna del report annuale;

• per l'annualità 2031 fino ad €. 20.455,00 di cui il 30%, pari a € 6.136,00 a titolo di anticipo

entro 60 gg dall'inizio delle attività previste per l'annualità 2027 e il restante 70%, pari a €

14.318,00 alla consegna del report annuale;

5.4 Resta inteso che con riferimento a ciascuna singola annualità, in caso di mancato completamento e/o variazione delle attività previste, l'AdSP potrà richiedere a UNIPA il recupero delle somme già erogate a titolo di anticipazione.

5.5 La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata, a mezzo PEC, all'AdSP, unitamente alla specifica attestazione di conformità sottoscritta dal proprio Referente ; l'AdSp ne constaterà l'eshaustività, ne certificherà la regolare esecuzione e disporrà l'emissione della relativa fattura elettronica per la corresponsione di quanto dovuto.

L'erogazione delle somme sarà, quindi, effettuata dalla AdSP entro il 30° giorno dalla data di ricevimento della suddetta fattura elettronica. Ciascuna fattura dovrà contenere una descrizione delle attività svolte oltre all'indicazione del CUP.

Le fatture elettroniche saranno trasmesse da UNIPA attraverso il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI).

5.6 Per le attività oggetto della presente Convenzione, UNIPA assume, ora per allora, tutti gli obblighi applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ssmii.

Conseguentemente, per UNIPA, per le commesse pubbliche riferite alle Amministrazioni dello Stato ed alle Amministrazioni del settore pubblico allargato in Tesoreria Unica, il conto corrente dedicato in via non esclusiva è il seguente:

Banca d'Italia - N. Conto corrente 00037212

IBAN: IT81F0100003245515300037212

i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

Dott. Agnello Roberto, codice fiscale GNLRR70E08G273Q nato a Palermo (PA) il

08/05/1970, DIRETTORE GENERALE;

Dott.ssa La Tona Giuseppa, codice fiscale LTNGPP63A45A546F, nata a Bagheria (PA) il

05/01/1963, DIRIGENTE;

Dott. Scarpa Giuseppe, codice fiscale SCRGPP68C19G273R, nato a Palermo (PA) il

19/03/1968, VICE DIRIGENTE;

Per le commesse riferite a soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Amministrazioni del settore pubblico allargato, il conto corrente dedicato in via non esclusiva è:

Banca UNICREDIT S.p.A. F.le 100 Via Roma, 185 – 90133 Palermo

N. Conto corrente 000300004577

IBAN: IT09A0200804682000300004577

Codice Tesoreria: 9150300

i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

Dott. Agnello Roberto, codice fiscale GNLRR70E08G273Q nato a Palermo (PA) il

08/05/1970, DIRETTORE GENERALE;

Dott.ssa La Tona Giuseppa, codice fiscale LTNGPP63A45A546F, nata a Bagheria (PA) il

05/01/1963, DIRIGENTE;

Dott. Scarpa Giuseppe, codice fiscale SCRGPP68C19G273R, nato a Palermo (PA) il

19/03/1968, VICE DIRIGENTE.

Le fatture elettroniche, intestate all'AdSP del MTCS, saranno trasmesse dall'Università attraverso il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI).

5.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il CUP.

5.8 UNIPA si impegna inoltre a conservare e rendere disponibile ad ogni richiesta dell'AdSP,

per un periodo di 5 anni, la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività svolta.

ART. 6 (Imposta sul Valore Aggiunto)

6.1 Gli importi relativi alle attività oggetto della presente Convenzione sono non imponibili IVA ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6) del DPR 633/72, in quanto i servizi di ricerca previsti, come detto nei considerata, sono funzionali, propedeutici e strettamente connessi alle opere di grande infrastrutturazione in argomento, da comprendere, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 del D.L. 90/1990, tra le opere di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e ristrutturazione del "Porto di Civitavecchia" e che tali attività sono da realizzare nella preesistente area portuale e relative adiacenze, previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente, assumendone, di conseguenza il medesimo regime fiscale.

ART.7 (Validità e Durata)

7.1 La presente Convenzione è redatta in unico originale e in formato digitale, si intenderà perfezionata all'atto di apposizione di firma digitale ad opera di entrambe le Parti e sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata. La stessa avrà durata di 9 (nove) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ad opera delle Parti.

7.2 La presente Convenzione potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti che dovrà intervenire prima della scadenza, e/o integrata anche in funzione dell'esito delle attività istruttorie di cui al soprarichiamato Tavolo Tecnico, istituito dal MITE con D.D. del 12/01/2017.

ART.8 (Risultati delle attività di ricerca)

8.1 I risultati e la documentazione derivanti dalle attività congiuntamente condotte in base al presente accordo saranno utilizzate nell'ambito del Progetto e saranno di proprietà dei Partner di Progetto. Le Parti ne potranno disporre e utilizzare pienamente nell'ambito dei propri

fini istituzionali di didattica e ricerca, fatti salvi i diritti morali dell'autore. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri da ciascun Partner di Progetto.

Resta inteso che, nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente dalle Parti, L'AdSP e UNIPA, tenuto conto del preponderante interesse generale e collettivo sotteso alle predette attività di cui all'Allegato Prospetto n. 1, concordano che pubblicheranno e valorizzeranno i risultati del progetto di ricerca mediante pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali ed a farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari inerenti le discipline di interesse. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle prassi nazionali ed internazionali.

Nelle eventuali pubblicazioni così come in occasione di congressi, convegni e simili si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

8.2 Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi autonomi e separabili, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dei Partner di Progetto per la realizzazione del Progetto.

8.3 Con cadenza annuale, le attività di ricerca saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Gruppo di Coordinamento della presente Convenzione.

8.4 A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni o modifiche delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nella presente Convenzione.

ART.9 (Diffusione dei risultati e diritti di proprietà individuale)

9.1 Ogni Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dei Partners di Progetto, fatti salvi specifici accordi concordati tra i Partners di Progetto stessi.

9.2 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte, (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali registrati e non, marchi di servizio, insegne e altri distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito ai Partner di Progetto di cui all'Allegato Prospetto n. 1, non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto.

9.3 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dai Partner di Progetto per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nella presente Convenzione.

Art 9-bis. (Impegno di AdSP)

Tenuto conto che AdSP stipulerà singole convenzioni operative con tutti i Partner di Progetto, AdSP si impegna affinché i singoli Partner di Progetto sottoscrivano le medesime condizioni inerenti alla costituzione del Gruppo di Coordinamento (art 3.1), agli Obblighi delle Parti (art 4), alla condivisione dei risultati della ricerca (art 8.1), alle pubblicazioni (art 8.2 e 8.3), alla diffusione dei risultati (art 9), al Personale (art 11) come riportati nella presente Convenzione.

ART.10 (Privacy)

10.1 Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

10.2 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D. Lgs. n. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza

imposti dagli articoli 31 e ss. Del D. Lgs, n. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

ART.11 (Personale)

11.1 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle proprie risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione

11.2 A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose o persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse alla presente Convenzione ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone o danni a cose.

ART.12 (Comunicazioni)

12.1 Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti, per lo scambio formale delle comunicazioni saranno utilizzati i seguenti indirizzi pec:

- per l'AdSP, protocollo@portidiroma.legalmailpa.it;

- per UNIPA:

- per comunicazioni amministrative: dipartimento.distem@cert.unipa.it

- per comunicazioni relative al Progetto: Prof. Gianluca Sarà,

e-mail: gianluca.sara@unipa.it

ART.13 (Foro competente)

13.1 Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

13.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo – ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Civitavecchia.

13.3 Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di Legge.

ART.14 (Registrazione)

14.1 La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

14.2 La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, – parte seconda del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della Parte che ne faccia richiesta.

14.3 La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 e successive modificazione e integrazioni. Tale imposta sarà equamente divisa tra le Parti e verrà assolta in modo virtuale dal AdSP a cui UNIPA si impegna a corrispondere la quota di propria competenza.

ART.15 (Altre disposizioni)

15.1 Viste le disposizioni di cui all'art Art.30 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, trova applicazione l' Articolo 1664 del C.C recante "Onerosità o difficoltà di esecuzione", stabilendo che "Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo."

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24 commi 1 e 2 del C.A.D. – Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Civitavecchia, lì

Per UNIPA, Prof. Attilio Sulli

Per l'AdSP, Prof. Pino Musolino